

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 5 DI ORISTANO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL ORISTANO
N° 167 DEL 01/06/2022

Proposta n.

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

dott. Angelo Maria Serusi

OGGETTO: Prerogative Sindacali – Determinazione del Monte ore e ripartizione dei permessi Sindacali spettanti alla RSU ed alle OO.SS. rappresentative del Comparto, della dirigenza Area Sanità, della dirigenza Area Funzioni Locali – Anno 2022.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

| Ruolo | Soggetto | Firma Digitale |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Istruttore | dott.ssa Paola Viridis | |
| Il Direttore Generale | dott. Angelo Serusi | |

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'Art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTE :

- la Deliberazione n.36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari;

- la Deliberazione n.46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.5 di Oristano individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n.35;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la deliberazione n.1 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale della ASL n.5 di Oristano con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale della ASL n.5 di Oristano n. 2 del 11.01.2022 di nomina della Dott.ssa Rosalba Muscas quale Direttore Amministrativo facente funzioni e n. 13 del 14/02/2022 di nomina del Dott. Antonio Maria Pinna quale Direttore Sanitario facente funzioni;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n° 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

ACQUISITA la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità, Prot. n. 277 del 05/01/2022, recante: “LR 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, dove si ribadisce la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda regionale della Salute (ARES), appena costituite;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che l'articolo 50 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 affida la gestione del contingente dei permessi e delle altre prerogative sindacali fruibili da parte dei rappresentanti sindacali alla contrattazione quadro, che ne determina i limiti massimi e le modalità di distribuzione tra le OO.SS. rappresentative e le RSU;

DATO ATTO che per consentire l'esercizio del mandato sindacale occorre determinare il monte ore dei permessi sindacali fruibili nell'anno da parte dei dirigenti sindacali e dalle RSU, secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti in materia, che definiscono le modalità di ripartizione dei permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali riconosciute come rappresentative a livello nazionale dall'ARAN e uniche beneficiarie delle prerogative sindacali e, pertanto, dei permessi sindacali per l'espletamento del proprio mandato;

PRESO ATTO delle Guide operative predisposte nel marzo 2021 dall'ARAN sulla modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle OO.SS. rappresentative nei luoghi di lavoro;

RICHIAMATO il CCNQ del 7.08.1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative, permessi ed altre prerogative sindacali;

RICHIAMATO il CCNQ siglato il 13 luglio 2016 per la definizione dei comparti e delle Aree di contrattazione collettiva nazionale;

PRESO ATTO nello specifico dell'art. 7 che ha provveduto ad aggregare i dirigenti delle amministrazioni pubbliche nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:

- Area delle Funzioni Locali che comprende i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del comparto Sanità;
- Area della Sanità che comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanità;

VISTO il CCNQ del 4 dicembre 2017 come modificato e integrato dall'art. 2 del CCNQ del 19 novembre 2019;

VISTI in particolare del CCNQ 4.12.2017:

- gli articoli 10,11 e 12 che definiscono la titolarità del diritto alla fruizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato; i criteri di ripartizione degli stessi e la percentuale di eventuale utilizzo di parte dei medesimi da scorporare per destinarla all'impiego in forma cumulata a livello nazionale;
- l'art. 28 che quantifica per il comparto Sanità il contingente complessivo dei permessi sindacali in 60 minuti per ciascun dipendente di cui n. 30 minuti da destinare alle RSU aziendali e n. 30 minuti da destinare alla fruizione da parte dei dipendenti dirigenti sindacali delle OO.SS. rappresentative.
Nel comparto Sanità i permessi possono essere utilizzati in forma cumulata, a livello nazionale, nella misura massima del 38% della quota disponibile;
- l'art. 33 che quantifica nelle Aree Sanità e Funzioni Locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato in 60 minuti per ciascun dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui n. 30 minuti da destinare alle RSU aziendali e n. 30 minuti da destinare alle OO.SS. rappresentative.
Nelle Aree Sanità e Funzioni Locali i permessi sindacali possono essere utilizzati in forma cumulata, a livello nazionale, nella misura massima del 45% della quota disponibile;

CONSIDERATO che a seguito della sottoscrizione CCNQ del 3 agosto 2021, l'ARAN ha proceduto all'accertamento della rappresentatività per il periodo (2019-2021), come di seguito indicato:

- Comparto Sanità: [FP CGIL – CISL FP – UIL FPL – FIALS – NURSIND – NURSING UP];
- AREA Sanità [ANAAO ASSOMED – CIMO – AAROI EMAC – FASSID – FP CGIL – FVM – UIL FPL – FEDERAZIONE CISL MEDICI – FESMED]
- AREA delle Funzioni Locali [FEDIRETS – CISL FP – FP CGIL – UIL FPL – UNSCP];

DATO ATTO che nelle giornate del 5-7 aprile 2022 si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle RSU e che pertanto per il personale del comparto, il contingente dei permessi assegnato alle OO.SS. rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale;

RITENUTO di dover determinare, tenuto conto di quanto suddetto, il contingente dei permessi sindacali fruibili dal personale dipendente nel corso dell'anno 2022;

VISTE le schede n. 1 – 2 e 3 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che determinano e ripartiscono il monte ore RSU e il monte ore di amministrazione alle OO.SS. del Comparto, dell'Area Sanità e dell'Area Funzioni Locali, come dai calcoli ivi riportati;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 3, c. 2 del CCNQ 4.12.2017 le OO.SS. rappresentative comunicano tempestivamente all'amministrazione, per iscritto, i nominativi dei dirigenti sindacali dipendenti dell'amministrazione stessa, che hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato, nonché, le eventuali modifiche;
- ai sensi dell'art. 10 c. 7 del CCNQ 4.12.2017, nell'utilizzo dei permessi deve essere comunque garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa, comunque denominata, di appartenenza del dipendente e a tale scopo, della fruizione del permesso sindacale deve essere previamente avvertito il Responsabile della stessa U.O.;
- ai sensi dell'art. 22 c. 8 del CCNQ 4.12.2017 l'associazione sindacale o la RSU che abbia esaurito, nell'anno di riferimento, il relativo contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito;

| ACQUISITI I PARERI | | | |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| DIRETTORE SANITARIO F.F. | | DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. | |
| Dott. Antonio Maria Pinna | | Dott.ssa Rosalba Muscas | |
| FAVOREVOLE | [X] | FAVOREVOLE | [X] |
| CONTRARIO | [] | CONTRARIO | [] |
| NON NECESSARIO | [] | NON NECESSARIO | [] |

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

DELIBERA

- 1. DI QUANTIFICARE** il contingente dei permessi sindacali per l'anno 2022, spettanti alla RSU e a ciascuna OO.SS. rappresentativa per il Comparto, per l'Area Sanità e l'Area delle Funzioni Locali, così come risultante nelle allegate schede n. 1 – 2 e 3 che fanno parte integrante del presente provvedimento;
- 2. DI STABILIRE** che per quanto non esplicitamente riportato nel presente atto, si fa riferimento al CCNQ del 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 2 del CCNQ del 19 novembre 2019 ed ai CCNQ ancora vigenti che disciplinano le prerogative sindacali;
- 3. DI TRASMETTERE** il presente atto alle RSU ed alle OO.SS. rappresentative del Comparto, dell'Area Sanità e dell'Area delle Funzioni Locali;
- 4. DI DISPORRE** l'invio della presente deliberazione alla SC. Trattamento Giuridico ed Economico di ARES per gli adempimenti di competenza;
- 5. DI DARE ATTO CHE** la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico dell'ASL n. 5 di Oristano;
- 6. DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla S.C. Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria locale n. 5 di Oristano.

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 di ORISTANO

Dott. Angelo Maria Serusi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

scheda n. 1 monte ore permessi sindacali Comparto sanità

scheda n. 2 monte ore permessi sindacali Area Sanità

scheda n. 3 monte ore permessi sindacali Area Funzioni Locali

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 01/06/2022 al 16/06/2022

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio giuridico-amministrativo ASL 5 di Oristano (o suo delegato)

Delegato
